



Ordinanza concernente l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile

Il Municipio di Capriasca, richiamati:

- La Legge organica comunale del 10 marzo 1987 ed in particolare l'art. 192;
- Il Regolamento di applicazione della Legge Organica comunale ed in particolare l'art. 44;
- Il Decreto esecutivo concernente l'attuazione di una politica energetica integrata attraverso un programma di incentivi per l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (efficienza energetica), la produzione e l'utilizzo di energia da fonti indigene e rinnovabili e la distribuzione di energia termica da teleriscaldamento, nonché attraverso il sostegno e la promozione della formazione, della postformazione e della consulenza nel settore dell'energia del 6 aprile 2016;
- Il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER) del 29 aprile 2014;
- Il Piano energetico comunale (PECo) del Comune di Capriasca;

d e c r e t a

CAPITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La presente Ordinanza disciplina le procedure di concessione e l'ammontare degli incentivi comunali atti al finanziamento di misure in favore dell'efficienza energetica, dello sfruttamento delle energie rinnovabili, della mobilità sostenibile in ambito climatico ed ambientale, realizzate sul territorio giurisdizionale di Capriasca.

Art. 2 Entrata in vigore ed entità

¹La presente ordinanza entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2021 e si rinnova annualmente.

²L'importo annuale, a disposizione per il presente programma di incentivazione ammonta a fr. 200'000.00, somma attinta parzialmente dal Fondo per le energie rinnovabili (FER) a disposizione del Comune di Capriasca.

Art. 3 Condizioni generali

¹Il richiedente deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale.

²Tutte le richieste devono essere inoltrate in forma cartacea o elettronica con tutti gli allegati richiesti alla Cancelleria comunale, attraverso gli appositi formulari. Questi formulari possono essere richiesti alla Cancelleria o scaricati dal sito www.capriasca.ch. Domande incomplete non saranno considerate.

³Le richieste di incentivo per il risanamento energetico degli edifici devono essere presentate all'Ufficio Tecnico Comunale al più tardi con il formulario di inizio lavori.

⁴Hanno diritto all'incentivo persone fisiche domiciliate nel Comune di Capriasca, persone giuridiche, Enti e fondazioni con sede legale nel Comune di Capriasca per la flotta di veicoli ubicata sul territorio comunale.

Art. 4 Misure incentivate

1. Conversione di impianti ad olio o elettrici diretti con una pompa di calore o con l'allacciamento al teleriscaldamento;
2. Installazione di un impianto solare termico;
3. Installazione di un impianto solare fotovoltaico;



4. Installazione di una batteria di accumulo per impianti fotovoltaici;
5. Acquisto di nuove colonnine di ricarica per auto elettriche private e/o aziendali;
6. Acquisto di Flexicard;
7. Acquisto dell'abbonamento annuale Arcobaleno per studenti;
8. Acquisto dell'abbonamento annuale Arcobaleno zona 12 per i cittadini residenti in tale zona;
9. Acquisto degli abbonamenti annuali Publibike B-Fit e B-More;
10. Acquisto di nuovi autoveicoli e motoveicoli a trazione elettrica;
11. Acquisto di benzina alchilata.

CAPITOLO II

Incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili

Art. 5 Condizioni generali e procedura

¹Le domande devono essere formulate per iscritto, con allegata una relazione tecnica dettagliata e specifica ed i relativi costi delle misure adottate. ²Tutte le condizioni riportate sull'avviso cantonale, sulla licenza o sul nulla osta, devono essere integralmente rispettate.

³Per le misure che godono anche di incentivi cantonali, la conferma dell'incentivo cantonale garantisce il diritto ad ottenere quello comunale. Vanno comunque rispettate le tempistiche di richiesta e l'eventuale compilazione dell'apposito formulario di richiesta comunale.

⁴Premessa l'approvazione della richiesta di incentivo, l'importo è di principio versato entro 30 giorni sul conto corrente postale o bancario del richiedente indicato sul formulario. Per gli incentivi riguardanti il risanamento energetico degli edifici è indispensabile l'ottenimento del collaudo finale dell'impianto da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

⁵Entro 12 mesi dalla data della decisione dell'incentivo per il risanamento energetico degli edifici dev'essere trasmesso il rapporto di fine lavori all'Ufficio Tecnico Comunale, correlato di tutti i documenti necessari a seconda del caso specifico.

⁶Gli incentivi comunali sono concessi solo per i lavori affidati ad una ditta con sede in Svizzera.

⁷Gli incentivi comunali sono concessi previa disponibilità dell'importo annuale messo a disposizione del Comune. Non sono previste liste d'attesa una volta esaurito il credito per l'anno in corso.

⁸Le richieste di incentivo devono essere presentate dal proprietario del fondo. In caso di proprietà è necessaria la firma di tutti i proprietari o la sottoscrizione di una delega.

Art. 6 Conversione di impianti di riscaldamento ad olio combustibile o elettrico diretto con una pompa di calore o con l'allacciamento al teleriscaldamento

¹ Il formulario per la promessa del sussidio non può essere inoltrato prima dell'ottenimento di una regolare licenza edilizia.

²L'importo ammonta a fr. 1'500.00 per impianto.

³Le richieste di pagamento devono essere inoltrate a fine lavori, ad ogni modo entro e non oltre 12 mesi dall'ottenimento della promessa di incentivo.

⁴Per ottenere l'erogazione, oltre al formulario occorre presentare una copia della decisione di versamento dell'incentivo emanata dall'Ufficio cantonale competente.

Art. 7 Installazione di un impianto solare termico

¹ Il formulario per la promessa del sussidio non può essere inoltrato prima dell'ottenimento di una regolare licenza edilizia.

²L'importo ammonta a fr. 1'000.00 per impianto.

³Le richieste di pagamento devono essere inoltrate a fine lavori, ad ogni modo entro e non oltre 12 mesi dall'ottenimento della promessa di incentivo.

⁴Per ottenere l'erogazione, oltre al formulario occorre presentare una copia della decisione di versamento dell'incentivo emanata dall'Ufficio cantonale competente.



Art. 8 Installazione di un impianto solare fotovoltaico

¹L'incentivo è concesso unicamente ad impianti fotovoltaici allacciati alla rete della potenza installata compresa tra 2kWp e 30kWp.

²L'incentivo è accordato per gli impianti riconosciuti a livello federale e/o cantonale mediante i rispettivi incentivi.

³L'incentivo per i nuovi impianti corrisponde a 150.00 fr/kWp installato, massimo fr. 2'000.00. Per l'ampliamento di impianti fotovoltaici già esistenti l'incentivo comunale è sempre di 150.00 fr/kWp, ritenuto un importo massimo di fr. 2'000.00, dedotto l'importo dell'incentivo comunale già percepito per la realizzazione del primo impianto.

⁴Il formulario per la promessa del sussidio non può essere inoltrato prima dell'ottenimento di una regolare autorizzazione (licenza edilizia o nullaosta).

⁵Le richieste di pagamento devono essere inoltrate a fine lavori, ad ogni modo entro e non oltre 12 mesi dall'ottenimento della promessa di incentivo.

⁶Per ottenere l'erogazione, oltre al formulario occorre presentare una copia della decisione di versamento dell'incentivo emanata dall'Ufficio cantonale competente.

⁷Sono esclusi impianti finanziati da terzi (contracting).

Art. 9 Installazione di una batteria di accumulo per impianti fotovoltaici

¹È concesso un incentivo a coloro che installano una nuova batteria di accumulo dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica. La richiesta di promessa di incentivo deve essere inoltrata prima dell'installazione dell'impianto.

²L'incentivo non è concesso per interventi su abitazioni secondarie.

³L'incentivo concesso per l'installazione di nuove batterie ad accumulo per impianti fotovoltaici è pari a fr. 1'500.00 per impianto.

⁴Sono escluse batterie abbinata ad impianti finanziati da terzi (contracting).

CAPITOLO III

Incentivi a favore della mobilità sostenibile

Flexicard

Art. 10 Condizioni generali

Il Comune di Capriasca mette a disposizione della popolazione i biglietti giornalieri per Comuni (Flexicard) delle Ferrovie Federali Svizzere (FFS). Il Municipio intende così promuovere l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici.

Art. 11 Raggio di validità

La Flexicard è un titolo di trasporto al portatore che può essere utilizzato da una persona e dà diritto durante tutto il giorno di validità a un numero illimitato di viaggi sui percorsi del raggio di validità generale, secondo le disposizioni tariffali delle FFS, comprendente anche le reti locali di molte città svizzere. Per utilizzarle non è necessario possedere alcun tipo di abbonamento.

Art. 12 Distribuzione

¹Le Flexicard del Comune possono essere acquistate presso la cancelleria comunale negli orari di apertura. È pure possibile prenotare le Flexicard per mezzo della pagina web del Comune, con al massimo 60 giorni di anticipo per i domiciliati e 15 giorni per i non domiciliati.

²Le Flexicard prenotate sono da ritirare al più tardi entro le 16.00 del giorno precedente e nel caso di fine settimana o festivo, entro le 16.00 dell'ultimo giorno ferialo precedente.



Art. 13 Tariffa

Per una Flexicard valgono le tariffe seguenti:

- fr. 42.00 per i domiciliati;
- fr. 47.00 per i non domiciliati.

Art. 14 Pagamento

¹Il pagamento va effettuato direttamente allo sportello della cancelleria comunale al momento del ritiro della Flexicard.

²Chi ha prenotato una Flexicard resta debitore dell'importo dovuto anche se non la ritira.

³Non sono concessi né rimborsi né scambi in caso di mancato utilizzo di una Flexicard.

Art. 15 Dati personali

¹L'utente garantisce la veridicità dei dati personali forniti e si impegna a comunicare ogni modifica degli stessi.

²Il Comune di Capriasca garantisce il carattere riservato dei dati personali raccolti, utilizzati unicamente allo scopo di gestire le prenotazioni dei biglietti.

Art. 16 Uso delle Flexicard

¹L'utente è responsabile di un uso appropriato della Flexicard nei confronti delle FFS.

²È vietato l'acquisto di Flexicard allo scopo di rivenderle.

Sussidio per l'acquisto di abbonamenti di trasporto pubblici per studenti¹

Art. 17 Scopo

¹Al fine di promuovere l'utilizzo del trasporto pubblico da parte degli studenti fino a 25 anni d'età compresi, domiciliati nel Comune di Capriasca, il Municipio sussidia l'acquisto di abbonamenti di trasporto pubblici a fini scolastici (livello secondario e terziario), secondo i criteri illustrati di seguito.

²È data facoltà al Municipio di derogare, in casi particolari, al limite d'età.

Art. 18 Importo sussidiato

¹È riconosciuto un sussidio agli studenti fuori dalla scuola dell'obbligo secondo l'importo illustrato nella tabella sottostante:

Zone	Fr.
2	20.00
3	40.00
4	60.00
5	80.00
Tutte le zone	100.00

²Gli studenti detentori di un abbonamento generale FFS hanno diritto ad un sussidio pari a fr. 200.00, mentre quelli in possesso di un abbonamento seven25 a fr. 20.00.

³Sono esclusi gli allievi che frequentano le scuole dell'obbligo, gli apprendisti beneficiari del sussidio *Appresfondo* e tutti gli studenti che percepiscono altri sussidi per l'acquisto dell'abbonamento Arcobaleno.

Art. 19 Condizioni

Lo studente che intende richiedere un sussidio deve:

- a) essere domiciliato a Capriasca;
- b) presentare, con la compilazione dell'apposito formulario, l'abbonamento personale, la ricevuta di acquisto dell'abbonamento e il certificato di frequenza scolastica o in alternativa attestazione d'iscrizione ad una scuola;
- c) essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale (imposte, tasse, multe, ecc. emesse e cresciute in giudicato). Tale criterio si estende pure ai membri della sua economia domestica.



d) dichiarare di non beneficiare di altri sussidi per l'acquisto dell'abbonamento.

Art. 20 Periodo di computo

Il sussidio è riconosciuto annualmente.

Art. 21 Modalità di riscossione

¹Il sussidio è elargito immediatamente.

²Il diritto al sussidio decade se il beneficiario non presenta la domanda alla Cancelleria comunale entro 2 mesi dalla data d'acquisto dell'abbonamento.

Art. 22 Restituzione del sussidio

Sussidi ottenuti fornendo informazioni non veritiere o celando informazioni pertinenti devono essere restituiti.

Art. 23 Entrata in vigore

Le presenti disposizioni entrano in vigore a partire dall'anno scolastico 2023/2024.

Sussidio per l'acquisto dell'abbonamento annuale Arcobaleno zona 12 per i cittadini residenti in tale zona

Art. 24 Beneficiari e scopo

I cittadini residenti nella "zona 12" dell'abbonamento Arcobaleno che acquistano abbonamenti per le zone 10, 13, 14 e 15, possono beneficiare del sussidio per l'acquisto dell'abbonamento annuale Arcobaleno (zona 12) secondo le modalità stabilite di seguito, ciò allo scopo di ridurre le differenze tariffali della Comunità Arcobaleno all'interno del comprensorio comunale e di promuovere l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici.

Art. 25 Importo sussidiato

¹Il sussidio elargito rappresenta il 50% della differenza tra il costo dell'abbonamento annuale comprensivo della zona 12 rispetto al costo dell'abbonamento annuale per una o più zone elencate all'art. 24, senza zona 12, dedotti eventuali ulteriori sussidi.

²Per i beneficiari del sussidio *Appresfondo* l'importo sussidiato rappresenta il 50% della differenza tra il costo dell'abbonamento annuale comprensivo della zona 12 rispetto al costo dell'abbonamento annuale per una o più zone elencate all'art. 24, dedotti il sussidio *Appresfondo* ed eventuali ulteriori sussidi.

³Per gli abbonamenti di 1a. classe il sussidio è calcolato sulla base del costo dell'abbonamento equivalente di 2a. classe.

Art. 26 Periodo di computo

Il sussidio è riconosciuto annualmente.

Art. 27 Modalità di riscossione

¹I cittadini beneficiari di cui all'art. 9 che desiderano ottenere il contributo devono presentare alla Cancelleria comunale copia dell'abbonamento per cui si chiede il sussidio e copia della ricevuta di pagamento, essi dovranno inoltre dichiarare eventuali ulteriori sussidi percepiti.

²Il cittadino che intende richiedere un sussidio deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale (imposte, tasse, multe, ecc. emesse e cresciute in giudicato).

³Il sussidio è versato immediatamente.

⁴Il diritto al sussidio decade se il beneficiario non presenta la domanda alla Cancelleria comunale entro 2 mesi dalla data d'acquisto dell'abbonamento.

Art. 28 Restituzione del sussidio

Sussidi ottenuti fornendo informazioni non veritiere o celando informazioni pertinenti devono essere restituiti.



Art. 29 Informazione

Il Municipio informa annualmente i cittadini circa la possibilità di accedere al sussidio.

Sussidio per l'acquisto degli abbonamenti Publibike

Art. 30 Scopo

Al fine di promuovere l'utilizzo della rete comunale di bikesharing da parte dei cittadini domiciliati nel Comune di Capriasca, il Municipio sussidia l'acquisto degli abbonamenti annuali Publibike.

Art. 31 Abbonamenti e importo sussidiato

¹È riconosciuto un sussidio del 50% per gli abbonamenti annuali Publibike.

Art. 32 Periodo di computo

Il sussidio è riconosciuto annualmente.

Art. 33 Ammontare del sussidio annuale

La somma annua disponibile e messa a preventivo è di fr. 5'000.00.

Art. 34 Modalità di riscossione

¹I cittadini beneficiari che desiderano ottenere il contributo devono presentare alla Cancelleria comunale copia dell'avvenuta sottoscrizione all'abbonamento per cui si chiede il sussidio e copia della ricevuta di pagamento.

²Il cittadino che intende richiedere un sussidio deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale (imposte, tasse, multe, ecc. emesse e cresciute in giudicato).

³Il sussidio è versato immediatamente.

⁴Il diritto al sussidio decade se il beneficiario non presenta la domanda alla Cancelleria comunale entro 2 mesi dalla data d'acquisto dell'abbonamento.

Art. 35 Restituzione del sussidio

Sussidi ottenuti fornendo informazioni non veritiere o celando informazioni pertinenti devono essere restituiti.

Autoveicoli e motoveicoli elettrici

Art. 36 Beneficiari

¹L'incentivo è concesso per l'acquisto di autoveicoli e motoveicoli esclusivamente a trazione elettrica.

²Hanno diritto all'incentivo persone fisiche domiciliate nel Comune di Capriasca, persone giuridiche, Enti e fondazioni con sede legale nel Comune di Capriasca per la flotta di veicoli ubicata sul territorio comunale.

Art. 37 Condizioni

¹Il nominativo del detentore del veicolo o del motoveicolo deve corrispondere a quello del richiedente.

²L'acquisto deve essere effettuato tramite un rivenditore con sede in Svizzera.

³Garanzia di almeno 2 anni da parte del fabbricante, con punto di assistenza in Canton Ticino.

⁴Ogni beneficiario ha diritto ad un incentivo unico ogni 5 anni in caso di acquisto di un veicolo nuovo. L'incentivo è da ritenersi personale ed il richiedente ne è responsabile in prima persona, anche in caso di credito ceduto al rivenditore.

⁵Non hanno diritto all'incentivo veicoli già immatricolati e di seconda mano.



⁵Il beneficiario non può rivendere o cedere il veicolo elettrico, nemmeno mediante contratto leasing, entro i primi 3 anni dall'acquisto. In caso contrario verrà richiesta la restituzione totale del sussidio se la cessione/vendita avviene entro i primi 2 anni dall'acquisto, rispettivamente del 50% sussidio se la cessione/vendita avviene durante il 3° anno.

⁶Per ottenere l'erogazione occorre presentare, oltre all'apposito formulario, copia della licenza di circolazione, copia della fattura e la ricevuta dell'avvenuto pagamento o copia del contratto di leasing, oltre ad una copia della decisione di versamento di eventuali incentivi da parte di terzi emanati dall'ente competente.

⁷La richiesta è da inoltrare entro 3 mesi dall'acquisto del veicolo (fa stato la data della fattura d'acquisto o del contratto leasing).

⁸La data dell'immatricolazione del veicolo deve necessariamente essere posteriore al 1° gennaio dell'anno in cui viene inoltrata la richiesta di incentivo. Veicoli acquistati nell'anno precedente non sono finanziati.

Art. 38 Importo

¹Per autoveicoli elettrici sussidio pari a fr. 1'000.00.

²Per motoveicoli elettrici sussidio pari a fr. 500.00.

Art. 39 Installazione di nuove colonnine di ricarica auto elettriche private e/o aziendali

¹È concesso un incentivo a coloro che installano presso la propria abitazione, rispettivamente sede sociale, colonnine di ricarica per auto elettriche.

²L'incentivo non è concesso per interventi su abitazioni secondarie.

³L'incentivo corrisponde a fr. 150.00 per ogni colonnina installata.

⁴Sono escluse colonnine di ricarica in affitto/comodato d'uso, o finanziate da terzi.

CAPITOLO IV

Altri incentivi

Sussidio per l'acquisto di benzina alchilata

Art. 40 Beneficiari e scopo

Del sussidio per favorire l'acquisto di benzina alchilata per apparecchi e macchinari da giardinaggio a 2 e a 4 tempi beneficiano i cittadini domiciliati a Capriasca.

Art. 41 Quantitativi sussidiati ed importo

¹È sussidiato un quantitativo massimo di 10 litri per nucleo familiare e per anno.

²Il sussidio rappresenta il 50 % del costo d'acquisto del carburante.

Art. 42 Modalità di riscossione

¹Il cittadino domiciliato a Capriasca che desidera ottenere il contributo, deve documentare presso la Cancelleria comunale l'acquisto di benzina alchilata presentando la fattura o lo scontrino di pagamento che specifichi il tipo di carburante acquistato.

²Il sussidio è versato immediatamente.

³Il diritto al sussidio decade se il beneficiario non presenta la domanda alla Cancelleria comunale entro 2 mesi dalla data d'acquisto della benzina alchilata.

Art. 43 Ammontare del sussidio annuale

La somma annua disponibile e messa a preventivo è di fr. 5'000.00.

Art. 44 Adeguamento del sussidio annuale

Qualora la richiesta di sussidio si rivelasse molto inferiore o superiore all'offerta ($\pm 50\%$) è data facoltà al Municipio di adeguare la somma annua disponibile.



Art. 45 Informazione

Il Municipio informa annualmente (in primavera) e in modo adeguato, i cittadini circa la possibilità di accedere al sussidio.

CAPITOLO V Disposizioni finali

Art. 46 Riscossione indebita e controlli

¹Ogni abuso rilevato nell'ambito dell'assegnazione dell'incentivo determina, oltre all'immediata restituzione di quanto indebitamente acquisito, il decadimento del diritto per gli anni seguenti.

²Rimane riservata l'azione penale ed il prelievo delle spese amministrative.

Art. 47 Diritto sussidiario

Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza si applicano per analogia le disposizioni di Legge sui sussidi cantonali (22 giugno 1994) e delle relative norme di applicazione.

Art. 48 Rimedi di diritto

Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione, secondo gli articoli 208 e seguenti LOC.

Per il Municipio

Andrea Pellegrinelli, **Sindaco**

Davide Conca, **Segretario**

Approvata con risoluzione municipale no. 488 del 4 aprile 2022.

La presente Ordinanza viene pubblicata agli albi comunali, a norma degli artt. 192 LOC e 44 RALOC, dal 7 aprile al 23 maggio 2022.

¹Modifiche approvate con ris. mun. n° 1536 del 07.11.2022.

Esse sono pubblicate agli albi comunali, a norma degli artt. 192 LOC e 44 RALOC, dal 10 novembre al 12 dicembre 2022.